

Statuto
ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA EMILIA ROMAGNA COSTA RICA - ODV
"Associazione ER-CR ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita la "Associazione di amicizia Emilia Romagna - Costa Rica" denominata in breve **"Associazione ER-CR ODV"** con sede in Bologna (BO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha scopi di lucro e possono farvi parte cittadini emiliano romagnoli per nascita, discendenza, legame coniugale, rapporti di studio e lavoro e quanti altri, residenti indifferentemente in Italia o Costa Rica, ne facciano richiesta, alla unica condizione di accettare il presente statuto. Le quote associative sono fissate di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione ER-CR ODV persegue le proprie finalità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale quali:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e ambientale;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Associazione ER-CR, sensibile ai problemi della difesa dei diritti dell'uomo (dei singoli, delle minoranze, dell'ambiente e della biodiversità), si prefigge i seguenti scopi:

- a) mantenere vivo il rapporto dei cittadini all'estero con la propria terra di origine: la cultura, la musica, le tradizioni, la cucina, il territorio, i suoi prodotti tipici, la sua gente;
- b) diffondere il patrimonio democratico, storico, culturale, ambientale, turistico della regione Emilia-Romagna e del Costa Rica;
- c) stabilire un contatto costante con le autorità regionali attraverso la Consulta dell'Emigrazione ed Immigrazione;
- d) promuovere scambi di esperienze e contatti con organizzazioni analoghe del Centro America e degli altri paesi;
- e) informare costantemente i soci delle direttive emanate dalla regione ER e dalla Repubblica di Costa Rica, con particolare riferimento alle leggi ed alle disposizioni relative ai lavoratori all'estero, alle attività commerciali ed alla difesa del patrimonio ambientale;
- f) informare costantemente i soci residenti in Italia sulle leggi di CR e su tutti gli aspetti della vita sociale, culturale ed economica del paese che possano favorire lo sviluppo delle relazioni con la nostra regione. Una particolare attenzione sarà riservata alla informazione relativa ai parchi naturali ed alla difesa della biodiversità in CR ed in ER;
- g) fornire una base di appoggio ai concittadini che vivono o si recano in CR e viceversa ai cittadini costaricensi che vivono nella nostra regione;
- h) promuovere attività educative istituendo borse di studio, a favore di quanti, residenti in CR o in ER e particolarmente meritevoli, si impegnino in attività tendenti allo sviluppo delle comunità, alla conservazione dell'ambiente e della biodiversità;
- i) organizzare missioni di lavoro volontario nei parchi naturali, aree protette e per le attività di tutela degli animali selvatici in Costa Rica;
- l) organizzare viaggi eco-turistici nei paesi del Centro e Sud-America finalizzati alla cooperazione nell'ambito della conservazione della biodiversità e delle iniziative di contrasto ai cambiamenti

climatici.

L'Associazione si propone di lavorare in stretta collaborazione con le organizzazioni e gli Enti regionali, nazionali ed internazionali, che perseguono in tutto od in parte le finalità di cui ai precedenti articoli. A tale scopo:

- a) stabilisce delle convenzioni con le Associazioni di volontariato, gli Enti e le organizzazioni italiane e costaricensi che operano nei settori di reciproco interesse;
- b) si avvale della consulenza e della collaborazione di un Comitato culturale tecnico scientifico per la definizione dei programmi e per la loro realizzazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Membri dell'Associazione

Sono considerati Soci effettivi coloro che entrano a far parte dell'Associazione ER-CR e corrispondono regolarmente le quote sociali. L'ammissione a Socio è riservata al Consiglio Direttivo.

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla richiesta dell'interessato ed alla accettazione del presente statuto.

Sulla eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale fra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci, deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

Fondo comune e risorse economiche

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;

- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali marginali e dalla realizzazione di piccoli prodotti artigianali della tradizione costaricense ed emiliano-romagnola.;
- g) iniziative di autofinanziamento quali mostre, feste, cene, ecc;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a non svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) a mantenere sempre un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa di cui all' Art. 3 del presente statuto;
- f) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione),
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci (Organo di controllo),

Art. 8

Assemblea dei soci.

L'Assemblea è composta dai Soci regolarmente iscritti. Essa viene indetta, con almeno sette giorni di anticipo, mediante convocazione scritta, ad ogni socio. Il socio che non può intervenire all'assemblea può delegare un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- g) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;

h) deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione se sono presenti il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea sarà convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente, per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli iscritti ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto durante una assemblea all'uopo convocata, è composto da un numero dispari di soci, compreso fra tre e sette, stabilito di volta in volta dall'assemblea stessa. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio soltanto gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è convocato, di regola, ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il collegio dei sindaci (Organo di controllo)

Il Collegio dei Sindaci è l'Organo di Controllo, cui spetta l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (risorse economiche) e 6 (diritti e doveri degli associati). Può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo, uno dei quali, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 CTS, deve possedere uno dei requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. Il Collegio dei Sindaci nomina al proprio interno un presidente e resta in carica per tre anni, contestualmente al periodo di nomina del C.D.. Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente,

il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza successiva.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

Art.13

Modifiche allo Statuto

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata. Le proposte di modifica sono sottoposte alla discussione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo. Per essere adottate, all'assemblea straordinaria deve partecipare almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto e le modifiche devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art.14

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere deliberati esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria espressamente convocata. Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei Soci. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altro ente del terzo settore che persegue finalità secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del terzo Settore.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

**Approvato nell'Assemblea Straordinaria della "Associazione ER-CR ODV"
del**

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registrazione ai sensi dell'art.82 co.3 e 5 del Dlgs117/2017 (ex art.8 co.1 della Legge 266/1991).

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
E' sottoposto a bollo e registrazione
Registato al N. 7082 serie 3

